



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 641

LA REGIONE VENETO SI IMPEGNA A PREVEDERE FORME DI RISARCIMENTO A FAVORE DEGLI ALLEVATORI A SEGUITO DELL'ABBATTIMENTO DI CAPI AFFETTI DA MIXOMATOSI E A RICHIEDERE AL GOVERNO DI PREVEDERE NUOVAMENTE LA MIXOMATOSI COME MALATTIA INFETTIVA CON OBBLIGO DI NOTIFICA ALL'AUTORITÀ SANITARIA

presentata il 1° luglio 2025 dalla Consigliera Venturini

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che la Mixomatosi, malattia infettiva altamente contagiosa ad andamento acuto, subacuto o cronico dei conigli selvatici e domestici, non è più contemplata fra le malattie infettive degli animali per le quali era previsto, ai sensi dell'ora abrogato Regolamento di Polizia Veterinaria, l'obbligo di denuncia all'Autorità sanitaria; attualmente, ai sensi del Regolamento UE 2016/429 e del D. Lgs n. 136 del 5/08/2024, tale malattia altamente contagiosa, non essendo compresa negli elenchi di malattie previste dal Regolamento UE 2016/429 del 9/03/2016 e successive integrazioni, non comporta alcun obbligo di notifica e di misure atte a prevenirne la diffusione, con evidente rischio di epidemie, soprattutto qualora venissero liberamente movimentati animali o materiale da riproduzione da allevamenti positivi, con un potenziale rilevante impatto economico per il settore cunicolo;

RILEVATO che a seguito della suddetta evoluzione normativa, non sono previste forme di risarcimento a favore degli allevatori a seguito di focolaio di mixomatosi e conseguente abbattimento dei capi infetti;

CONSIDERATA inoltre l'opportunità di richiedere al Governo di disciplinare la materia prevedendo l'inserimento di tale malattia e della malattia emorragica virale, che a sua volta è causa di morte improvvisa dei conigli, nell'elenco delle malattie di interesse nazionale per le quali applicare le indicazioni del Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai

programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

RITENUTA pertanto l'opportunità di dotare di adeguata disponibilità finanziaria l'apposito capitolo di spesa U104285 “Indennizzi agli allevatori in casi particolarmente gravi di perdite di animali per morte o disgrazia”, al fine di tenere indenni, almeno in parte, gli allevatori che sono stati colpiti dal diffondersi di questa malattia;

tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

- 1) a finanziare la legge regionale 25/1985, compatibilmente con le disponibilità economiche, in occasione della approvazione del bilancio 2026, al fine di poter risarcire gli allevatori che hanno subito danni per abbattimento dei conigli affetti da mixomatosi, tenendo conto che le domande di contributo presentate a tutto il 2024 dagli allevatori colpiti da malattie non contemplate nel Reg. UE 2016/429 ammontano a circa euro 280.000,00;
 - 2) a farsi parte attiva nei confronti del Governo e per esso del Ministero della Salute affinché la mixomatosi e la malattia emorragica virale siano ricomprese fra le malattie infettive per le quali è previsto l'obbligo di notifica all'Autorità sanitaria.
-